SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 893)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1980

Modificazioni dell'articolo 159, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 159, terzo comma, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, attribuisce al Ministro di grazia e giustizia il potere di stabilire le modalità ed i controlli degli incarichi affidati agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei beni mobili ed all'amministrazione dei beni immobili oggetto di pignoramento.

In virtù di tale disposizione è stato emanato il decreto ministeriale del 20 giugno 1960, modificato dal successivo decreto ministeriale dell'11 gennaio 1965, che regola il funzionamento di detti istituti.

Sul presupposto che la norma dell'articolo 159 (terzo comma) citato non fa esplicito riferimento ai compensi dovuti agli istituti vendite giudiziarie per l'espletamento degli incarichi loro affidati anche da parte degli organi giudiziari, sono state formulate riserve sul potere del Ministro di emanare un regolamento sulla determinazione di detti compensi; compensi che detti giudici ritengono (in base ad una interpretazione estensiva o analogica di alcune norme del codice di rito: articoli 65, 520, 522, 533 del codice di procedura civile e 52 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile) di poter stabilire direttamente, in attesa di un provvedimento legislativo in merito.

Nondimeno tale tesi interpretativa, ancorchè provvisoria, ha creato una serie di sperequazioni dovute al fatto che ogni giudice, con criteri soggettivi, benchè giuridicamente ineccepibili, ha stabilito, con proprie tabelle, la misura dei compensi, ovviamente mancanti, sul piano generale, del requisito della uniformità la quale per contro si rivela veramente necessaria nel delicato settore dell'esecuzione forzata.

Si è infatti constatato che in ogni circoscrizione giudiziaria, e addirittura in ogni mandamento, per i servizi prestati dagli istituti vendite giudiziarie, vengono applicate tabelle con differenze di rilevante entità.

Alla necessità di stabilire detti compensi in egual misura per tutto il territorio nazio-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

nale si intende sopperire integrando il terzo comma dell'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, con la statuizione che spetta al Ministro stabilire, ovviamente con decreto, non soltanto le modalità e i controlli (testo vigente) ma anche la misura dei compensi dovuti agli istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni oggetto di esecuzione (nuova formulazione della norma).

Deve tenersi presente, d'altra parte, come la dinamica dei costi e dei salari renda necessario un costante aggiornamento dei compensi cui finora si è provveduto, e non sempre, in maniera del tutto frammentaria.

A tale aggiornamento, con periodicità triennale (per evitare sperequazioni rispetto ad altre categorie), potrà provvedere, con altro decreto, lo stesso Ministro cui viene espressamente consentito di adeguare l'entità dei compensi in base alle accertate variazioni del costo dei beni e dei servizi che incidono sulle prestazioni degli istituti stessi, tenendo conto degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dai seguenti:

« Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti nonchè la misura dei compensi dovuti agli istituti.

Ogni tre anni il Ministro può adeguare la misura dei compensi in base alla variazione del costo dei beni e dei servizi che incidono sulle prestazioni degli istituti stessi, tenuto conto degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.